

Direzione Territoriale del Lavoro di Torino
Sportello Unico per l'Immigrazione¹

Gli ingressi per lavoro e per ricongiungimento familiare

A cura di Dr.ssa Claudia Isgrò
Funzionario dello Sportello Unico per l'Immigrazione

Ingressi e autorizzazioni al lavoro

Nell'anno 2016 l'attività dello Sportello Unico per l'Immigrazione, competente a trattare tutte le istanze relative all'ingresso e all'assunzione di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato e per ricongiungimento familiare, ha concentrato la propria attività nella definizione delle domande finalizzate agli ingressi speciali e/o conversioni e di quelle per ricongiungimento familiare.

Anche per l'anno 2016, il legislatore non ha adottato alcun decreto che autorizzasse i c.d. flussi ordinari di ingresso di cittadini extracomunitari, ovvero i flussi di lavoratori chiamati a prestare la propria opera in qualità di lavoratori dipendenti, domestici o non, a favore di datori di lavoro italiani o stranieri, residenti sul Territorio Nazionale. I decreti si sono limitati a legittimare l'ingresso di lavoratori stagionali ovvero ad autorizzare le conversioni dei permessi di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale o di quelli per studio in lavoro, rendendo possibile la stabilizzazione della posizione dei cittadini extracomunitari, già presenti sul Territorio Nazionale.

Le istanze fuori quota, ai sensi degli articoli 27 del T.U.I che autorizzano l'ingresso dei lavoratori con funzioni dirigenziali ovvero altamente qualificati e ricercatori, prescindendo dalla programmazione dei flussi per lavoro subordinato, hanno raggiunto quota 304. Queste ultime, sommate alla conversioni fuori quota, rivolte ai cittadini già presenti sul territorio Nazionale che, avendo completato il proprio percorso di formazione di livello superiore e conseguito il diploma di laurea o il master, si collocano nel mercato del lavoro come lavoratori dipendenti o autonomi, si sono assestate a quota 413; di queste, 39 non sono state accolte. Il dato è pressoché identico a quello dell'anno precedente in cui erano state presente 419 istanze.

Per quanto attiene alle istanze di conversione per le quali è previsto un numero di quote annuali, rivolte tanto ai cittadini stranieri già titolari di un permesso di soggiorno per studio (che non avendo completato il proprio percorso di istruzione di livello superiore ovvero avendo acquisito un titolo di studio non equiparabile ad un diploma universitario o ad un master, ne chiedono la conversione in permesso per lavoro), quanto ai cittadini che, avendo ottenuto un permesso temporaneo per lavoro stagionale, ne chiedono la conversione in permesso per lavoro subordinato non stagionale, nel 2016 sono state presentate 277 istanze. Di queste ne sono state rigettate 90.


Rispetto all'anno precedente si osserva una riduzione del numero delle istanze, pari al 18%.

Continuano, invece, ad aumentare le istanze finalizzate all'ingresso di lavoratori stagionali, per le quali ci si è assestati su un totale di 124 domande, con un incremento del 25 % rispetto all'anno 2015. La stessa identica percentuale di aumento è stata infatti registrata nell'anno 2015 rispetto all'anno precedente. Il costante aumento del triennio è certamente da ricondurre al blocco dei flussi di ingresso per lavoro non stagionale.

¹ Dirigente D.ssa Tiziana Morra

Si evidenzia che a fronte delle 124 istanze presentate, ne sono state accolte 45.

Il numero di istanze per lavoro stagionale, che non può essere confrontato in termini assoluti con il numero di domande presentate in altri territori metropolitani il cui tessuto produttivo è permeato di attività con carattere di stagionalità, può invece rivestire interesse in termini relativi in ordine al nostro territorio metropolitano.



N.B.

Il I istogramma comprende: gli ingressi speciali previsti dall'art. 27 del TUI, gli ingressi per ricerca scientifica previsti dall'art. 27 ter del TUI, gli ingressi per lavori altamente qualificati (Carta BLU UE) previsti dall'art. 27 quater del TUI e le conversioni per laureati. Il II istogramma si riferisce esclusivamente agli ingressi per lavoro stagionale.

Il III° istogramma comprende: le conversioni da studio a lavoro autonomo o subordinato per i cittadini non laureati, le conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale e i progetti speciali.

Ingressi per ricongiungimento familiare

Passando all'analisi dei dati in materia di ricongiungimento familiare, il numero delle istanze presentate si è attestato a quota 4554. E' bene precisare che 4454 è il risultato della somma delle domande, presentate dal familiare presente sul territorio nazionale (a cui corrispondono altrettanti fascicoli) e del numero di familiari per i quali si chiede il nulla osta all'ingresso sul nostro territorio. Quindi, a fronte di 1891 fascicoli, è stato richiesto il nulla osta all'ingresso a favore di 2663 cittadini familiari residenti all'estero.


Le scelte in materia di politica migratoria da un lato (mancata adozione dei decreti che regolamentano i flussi di ingresso per lavoro subordinato, diverso dal lavoro stagionale, per il 6° anno consecutivo), l'incremento degli ingressi irregolari, che non si traducono automaticamente in permessi di soggiorno per asilo politico, per motivi umanitari o protezione sussidiaria, ed infine la carenza dei requisiti previsti dalla norma, hanno contribuito a determinare un decremento pari all'8% delle istanze di ricongiungimento familiare, rispetto all'anno precedente.

A fronte della richiesta di rilascio di nulla osta a favore di 2663 cittadini, ne sono stati autorizzati 2298, mentre 742 sono stati i dinieghi; di questi ultimi, 546 sono stati i rigetti e 196 le archiviazioni.

Non deve indurre in errore il fatto che la somma, data dal numero dei nulla osta consegnati e da quello dei dinieghi, sia maggiore al numero dei cittadini per il quali, nell'anno 2016, si è richiesto il ricongiungimento; lo scarto è determinato dal fatto che il momento del rilascio del nulla osta, in quanto successivo al momento della presentazione dell'istanza, può avvenire in un anno solare diverso ed essere quindi statisticato in quest'ultimo: parte dei nulla osta emessi nell'anno 2016 sono infatti riferibili a istanze presentate a cavallo dell'anno 2015.

È bene puntualizzare che all'emissione del nulla osta non corrisponde, necessariamente, il rilascio del visto di ingresso. Il quadro normativo del ricongiungimento familiare demanda la competenza all'accertamento della sussistenza o meno del vincolo familiare, all'Autorità Consolare Italiana estera. In fase di richiesta del rilascio del visto di ingresso, per motivi di ricongiungimento familiare, è possibile quindi che l'Autorità competente neghi il relativo visto di ingresso.

È pertanto possibile che il numero di ingressi per ricongiungimento familiare sia inferiore al numero dei nulla osta emessi dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.



Agenda Elettronica

Nel corso dell'anno 2016, questo Sportello Unico ha continuato a servirsi dell'Agenda elettronica, inserita all'interno del sito istituzionale della Prefettura di Torino "Lo Stato per i nuovi Cittadini", per la gestione telematica di tutta l'attività di front-office.

A partire dal 1° settembre del 2015, l'Agenda offre all'utente la possibilità di prenotare autonomamente gli appuntamenti per la produzione della documentazione necessaria a definire la fase istruttoria delle istanze.

Altrettanto dicasi per gli appuntamenti prenotati direttamente dall'operatore per definire le altre fasi dell'iter amministrativo.

Nel corso dell'intero anno 2016 sono stati prenotati, tramite questo strumento informatico, più di 6000 appuntamenti.

L'utilizzo di questo nuovo strumento telematico si è dimostrato efficace ed efficiente realizzando un miglioramento dell'offerta del servizio al cittadino, riducendone i tempi di attesa, e realizzando un risparmio di spesa corrente per l'amministrazione: gli appuntamenti telematici hanno infatti sostituito le raccomandate postali.

L'Accordo di Integrazione

Il numero dei cittadini che, nel corso dell'intero anno 2016, hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, tanto allo Sportello Unico per l'Immigrazione quanto in Questura, è pari a 1454. Il dato evidenzia una flessione, rispetto all'anno precedente, che si attesta intorno al 22%.


Si ricorda che sono obbligati a sottoscrivere l'accordo di integrazione i cittadini stranieri che fanno ingresso per la prima volta sul Territorio Nazionale e che ottengono un permesso superiore ad un anno, qualunque ne sia la natura e che i cittadini minori di 16 anni non sottoscrivono l'accordo, poiché soggetti all'obbligo scolastico. Si ricorda altresì che i cittadini che convertono il permesso di soggiorno non sono obbligati a sottoscrivere l'accordo e che, nel caso in cui non siano entrati sul Territorio Nazionale per motivi di studio, non sono tenuti a sottoscriverlo neppure al momento del primo ingresso.



Importante è il dato relativo agli accordi esenti, per i quali non si procede alla verifica dell'adempimento dell'accordo, che è pari a 2404. In quest'ultima categoria sono ricompresi sia i cittadini che sottoscrivono l'accordo in seguito ad un ingresso per ricongiungimento familiare, sia i cittadini che hanno presentato l'istanza per il ricongiungimento dei propri familiari, a prescindere dal fatto che, al momento del primo ingresso, avessero ottenuto un permesso non esente. È evidente, in questo caso, la ratio legis volta a tutela il diritto soggettivo all'unità familiare, impedendo che si possano generare situazioni in cui all'interno del medesimo nucleo familiare, alcuni membri siano passibili delle conseguenze negative legate al mancato adempimento dell'accordo, mentre altri no.

Anche nel corso dell'anno 2016 è proseguita l'attività relativa ai corsi di educazione civica e di informazione previsti dall'accordo di integrazione, di cui all'art. 4 bis del Testo Unico (Dlgs 286/98), tra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta, gestita interamente dal MIUR e somministrata attraverso i CPIA (ex CTP) presenti sul Territorio Provinciale.

Pur tuttavia, come si evidenzia nel grafico che segue, la percentuale degli assenti ai corsi di cui sopra (ossia di coloro che, sebbene abbiano sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione o presso la Questura l'accordo di integrazione, non si sono presentati presso le strutture scolastiche per frequentare la sessione di formazione e di informazione) continua a crescere.




A partire dall'anno 2013, la percentuale dei cittadini che non frequentano la sessione di formazione civica è in costante aumento. Siamo passati da una percentuale di assenti del 21% del 2013, al 42% del 2014, al 55% del 2015 ed infine al 79% del 2016.

Il calo della frequenza è preoccupante considerato che, al di là dell'esito della verifica dell'adempimento o meno dell'accordo, la frequentazione della sessione di formazione e di informazione (che non è più somministrata in 5 ore come agli albori dell'introduzione dell'accordo di integrazione), rappresenta il primo e, molto spesso, l'unico contatto che il cittadino straniero ha con la Comunità Italiana. Non frequentare i corsi significa perdere l'occasione dell'avvio di un processo di integrazione che deve necessariamente partire dalla conoscenza della lingua italiana e della conoscenza della cultura civica del nostro Paese. A fronte dei numeri estrapolati, sarebbe auspicabile un intervento correttivo della disciplina.

Nell'anno 2016 si è dato avvio alla verifica degli accordi sottoscritti nell'anno 2014, per i quali si è concluso il biennio entro il quale i cittadini devono dare prova di aver adempiuto agli obblighi previsti dal medesimo. Devono innanzitutto dimostrare di aver acquisito un livello buono di conoscenza della lingua e della cultura civica italiana, sottoponendosi in alternativa ai test organizzati presso gli stessi CPIA (per gli studenti il predetto requisito è considerato implicitamente soddisfatto e caricato automaticamente dal sistema operativo che gestisce l'accordo di integrazione) e non devono essere stati destinatari di condanne penali e illeciti amministrativi, superiori ad una certa soglia.

Nell'anno 2016 si è conclusa la fase di verifica di 3678 accordi di integrazione: ne risultano adempiuti n. 129.

Il grafico, che segue, illustra i dati dell'esito della verifica, distinguendo tra: accordi adempiti; accordi chiusi per esenzione o chiusi per mancato rinnovo del permesso di soggiorno; accordi per i quali si è proceduto ad una proroga di un anno ai fini della verifica dello stesso; accordi parzialmente adempiti, per i quali non si è raggiunto il n. minimo di 30 crediti o per i quali non è stato dimostrato il livello di conoscenza della lingua italiana, richiesto dalla norma.



L'ultimo grafico indica la percentuale degli accordi adempiti; si osserva un lieve incremento rispetto al dato dell'anno precedente, probabilmente giustificato dal fatto che gli unici cittadini, per i quali si procede alla verifica dell'Accordo, sono quelli entrati ai sensi dell'art. 27, figure professionali di alto profilo, di per sé più inclini al rispetto delle condizioni contrattuali enunciate nell'arco di integrazione.

